



PROCEDURA INTERNAL DEALING

P01.024 – Prima emissione



PROCESSO DI RIFERIMENTO

Internal Dealing



STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

- o Legal
- o Corporate Affairs



PRINCIPALI DESTINATARI

Persone che, nell'ambito di Fiera Milano S.p.A., esercitano funzioni amministrative, di direzione o di controllo, nonché Azionisti Rilevanti e relative Persone Strettamente Legate.



OBIETTIVI

La presente Procedura, in attuazione delle previsioni di cui al *Market Abuse Regulation*, al TUF, come successivamente modificato e al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di disciplinare la materia dell'*Internal Dealing*, individuando gli obblighi informativi e di comportamento connessi al compimento di Operazioni sugli strumenti finanziari della Società effettuate, direttamente o per conto loro, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti.



PRINCIPALI CONTENUTI

- Obblighi informativi
- Individuazione delle Operazioni da comunicare e relative esenzioni
- Modalità di comunicazione
- Identificazione del Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni
- *Closed Period*



PRINCIPALI NOVITÀ

La presente versione della Procedura recepisce le seguenti novità:

- Razionalizzazione del documento suddividendo, per categoria di Soggetti Rilevanti, le relative Operazioni, gli Obblighi informativi, nonché le modalità di comunicazione;
- Introduzione dell'Allegato 2 "Elenco esemplificativo delle Operazioni soggette agli obblighi di comunicazione (Internal Dealing) da parte dei Soggetti Rilevanti".

Data di decorrenza: febbraio 2024
Procedura – documento ad uso esterno

PROCEDURA INTERNAL DEALING

P01.024 – Prima emissione



LIVELLI APPROVATIVI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in data 22.02.2024



PERIMETRO DI APPLICABILITÀ

Il presente Documento si applica a Fiera Milano S.p.A.

Annulla e sostituisce la Procedura Internal Dealing di dicembre 2017

INDICE

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO	3
2. RIFERIMENTI	3
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO	5
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	5
4.1.1. Operazioni dei Soggetti Rilevanti MAR assoggettate a obblighi di comunicazione..	5
4.1.2. Operazioni dei Soggetti Rilevanti RE assoggettate a obblighi di comunicazione	6
4.2. OBBLIGHI INFORMATIVI	6
4.2.1. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti MAR nei confronti della Consob, della Società e del Pubblico.....	6
4.2.2. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti RE nei confronti della Consob, della Società e del Pubblico.....	7
4.3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	7
4.3.1. Modalità di comunicazione Soggetti Rilevanti MAR	7
4.3.2. Modalità di comunicazione Soggetti Rilevanti RE	8
4.4. SOGGETTO PREPOSTO	8
4.5. CLOSED PERIOD	9
4.5.1. Divieto di operare	9
4.5.2. Autorizzazione al compimento di operazioni in Closed Period	9
4.6. SANZIONI	11
5. REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE	11
6. ALLEGATI	12

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Non applicabile.

2. RIFERIMENTI

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 di Fiera Milano S.p.A.;
- **Regolamento (UE) n. 596/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (“**MAR**”);
- **Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016** della Commissione riguardo l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o controllo soggette a notifica (“**Regolamento Delegato 522**”);
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016** della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o controllo (“**Regolamento Delegato 523**”);
- **Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58** e successive modifiche (“**TUF**”);
- Articoli 152-quinquies.1 e seguenti del **Regolamento di attuazione del TUF** concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche (“**Regolamento Emittenti**” o “**RE**”);
- **Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016.**

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Azioni: Le azioni ordinarie della Società.

Closed Period: Il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione; o (ii) il diritto nazionale.

Fiera Milano o la Società: Fiera Milano S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan, segmento STAR, con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno n. 1.

Informazione/i Privilegiata/e: Informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

MAR: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.

Operazioni rilevanti: Operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari della Società effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate e soggette agli obblighi della normativa *Internal Dealing*.

Persona strettamente legata a una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo della Società:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Persona strettamente legate RE: per tale intendendosi:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate nella precedente lettera sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate nella lettera a).

Procedura o Procedura Internal Dealing: fa riferimento alla presente procedura Internal Dealing.

Regolamento Delegato 522: Regolamento (UE) n. 522/2016 della Commissione riguardo l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o controllo soggette a notifica.

Regolamento di esecuzione 523: Regolamento (UE) n. 523/2016 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o controllo.

Regolamento Emittenti o RE: Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.

SDIR: Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla Consob di cui agli artt. 65 e seguenti del Regolamento 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

Soggetto Preposto: Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti e identificato in Fiera Milano nel Legal Director.

Soggetto Rilevante MAR: Persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo della Società, ovvero persona, all'interno della Società, che sia:

- a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

Soggetto rilevante RE: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Consob n. 11971/99, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Soggetti rilevanti: si definiscono tali i Soggetti rilevanti MAR e i Soggetti rilevanti RE. Ai soggetti rilevanti RE che sono anche soggetti rilevanti MAR si applicheranno esclusivamente le disposizioni previste dalla presente Procedura per i soggetti rilevanti MAR.

Strumenti Finanziari Collegati alle azioni: si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a), del TUF;
- d) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento. Rimane inteso che per i Soggetti Rilevanti RE tale identificazione avverrà sulla base delle informazioni di volta in volta disponibili alla Società.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

4.1.1. Operazioni dei Soggetti Rilevanti MAR assoggettate a obblighi di comunicazione

Ai sensi della presente Procedura, le operazioni che i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone ad essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare ai sensi del successivo sottoparagrafo 4.3.1 sono quelle aventi ad oggetto gli strumenti finanziari della Società e comprendono, altresì, le operazioni elencate nell'Allegato 2 al presente documento.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura le Operazioni dei Soggetti Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 (ventimila/00) nell'arco di un anno civile. La soglia di Euro 20.000 è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.

Una volta raggiunta la soglia rilevante di Euro 20.000, ed effettuate le comunicazioni di cui alla presente Procedura, tutte le successive Operazioni Rilevanti realizzate durante il medesimo anno civile dovranno essere comunicate, indipendentemente dal loro controvalore.

Al raggiungimento del 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalle comunicazioni effettuate, la somma delle Operazioni Rilevanti si azzera.

4.1.2. Operazioni dei Soggetti Rilevanti RE assoggettate a obblighi di comunicazione

Ai sensi della presente Procedura, le Operazioni che i Soggetti Rilevanti RE e le Persone ad essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare ai sensi del successivo sottoparagrafo 4.3.2 sono quelle aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura:

- a) le Operazioni dei Soggetti Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le Operazioni effettuate tra il soggetto rilevante RE e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le Operazioni effettuate da Fiera Milano e dalle Società da essa controllate;
- d) le Operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 152-septies, comma 3, lettera d).

Gli obblighi di comunicazione a cui sarebbero tenuti i Soggetti Rilevanti RE e le Persone ad essi Strettamente Legate, non si applicano qualora i medesimi soggetti siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2016, in quanto rivestono altresì la qualifica di Soggetti Rilevanti MAR o di Persone Strettamente Associate ad essi.

4.2. OBBLIGHI INFORMATIVI

4.2.1. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti MAR nei confronti della Consob, della Società e del Pubblico

I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a notificare per iscritto tempestivamente alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate, nonché eventuali variazioni dello stesso.

I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a notificare all'Autorità Competente (Consob) e alla Società, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione, le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 4 della presente Procedura.

I Soggetti Rilevanti MAR possono conferire mandato alla Società, sottoscrivendo l'apposito modello contenuto nell'Allegato 3, affinché la stessa effettui la comunicazione alla Consob per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi; in tal caso sono tenuti ad inviare alla Società tutte le informazioni necessarie entro due giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione.

La Società provvede:

- a) affinché le informazioni contenute nelle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti e siano contestualmente trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato;
- b) a trasmettere alla Consob le notifiche ricevute, se richiesto dai Soggetti Rilevanti MAR o dalle Persone Strettamente Legate, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

4.2.2. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti RE nei confronti della Consob, della Società e del Pubblico

I Soggetti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare alla Consob e a pubblicare le Operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. Le comunicazioni sono effettuate tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 5 della presente Procedura.

I Soggetti Rilevanti RE possono conferire mandato alla Società, sottoscrivendo l'apposito modello contenuto nell'Allegato 3, affinché la stessa effettui la comunicazione a Consob e al pubblico per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi; in tal caso, ai sensi della presente Procedura, essi sono tenuti ad inviare alla Società tutte le informazioni necessarie entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. La Società provvede ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti RE, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob e del mercato entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti Rilevanti RE.

4.3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

4.3.1. Modalità di comunicazione Soggetti Rilevanti MAR

I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi della presente Procedura. Sarà ritenuta valida la comunicazione inviata per iscritto che contenga tutte le informazioni di cui all'Allegato 4. L'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare a tali fini è il seguente:

- email: fieramilano@legalmail.it

I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Consob le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it o, qualora il Soggetto Rilevante MAR non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-*septies* del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa.

Le Comunicazioni alla Consob fatte dalla Società per conto dei Soggetti Rilevanti MAR sono effettuate tramite invio dello schema riportato nell'Allegato 4 mediante utilizzo del sistema telematico SDIR e pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito internet in un'apposita sezione denominata "Internal Dealing", accessibile nella sezione "Governance" all'interno della pagina dedicata alle relazioni con gli investitori.

4.3.2. Modalità di comunicazione Soggetti Rilevanti RE

I Soggetti Rilevanti RE comunicano alla Consob le Operazioni effettuate mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it o, qualora il Soggetto Rilevante RE non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-*septies* del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa.

In ipotesi di mandato alla Società per la trasmissione delle comunicazioni, i Soggetti Rilevanti RE comunicano alla Società le Operazioni effettuate mediante invio di un messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto, così come individuato ai sensi della presente Procedura. Sarà ritenuta valida la comunicazione inviata per iscritto che contenga tutte le informazioni di cui all'Allegato 5. L'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare a tale fine è il seguente:

- fieramilano@legalmail.it

Per quanto riguarda la comunicazione al pubblico da parte dei Soggetti Rilevanti RE si rinvia alle modalità di comunicazione riportate nel sottoparagrafo 4.2.1.

4.4. SOGGETTO PREPOSTO

Il Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è individuato dalla Società nel *Legal Director* che vi provvede con il supporto della funzione *Corporate Affairs*.

Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a ciascun Soggetto Rilevante di fornire adeguata informativa alle Persone a Loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico;
- b) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio – anche elettronico – della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della presente Procedura;
- c) pubblicazione delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura Internal Dealing.

4.5. CLOSED PERIOD

4.5.1. Divieto di operare

Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto assoluto di compiere Operazioni sugli strumenti finanziari della Società per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un periodo di chiusura (c.d. Closed Period) di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione o il diritto nazionale¹. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del Closed Period.

Nel caso in cui la Società pubblichi dati preliminari, il Closed Period viene anticipato con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano si riserva la facoltà di stabilire ulteriori periodi in cui vige il divieto/la limitazione del compimento di Operazioni sugli strumenti finanziari della Società. In tali ipotesi, ne viene data comunicazione a tutti i soggetti interessati per il tramite del Soggetto Preposto.

4.5.2. Autorizzazione al compimento di operazioni in Closed Period

In deroga a quanto previsto dal sottoparagrafo 4.5.1, su richiesta scritta motivata del Soggetto Rilevante MAR, la Società può consentire ai Soggetti interessati di effettuare Operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, in Closed Period:

- a) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Il Soggetto interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Closed Period

Nei casi di cui alla lett. a), prima di effettuare l'Operazione durante il Closed Period, il Soggetto interessato richiede alla Società – mediante apposita richiesta scritta motivata indirizzata al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. La richiesta deve contenere (i) una descrizione dell'operazione considerata e (ii) una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

¹ Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., entro 30 giorni dal termine dell'esercizio solare precedente le società quotate sono tenute a comunicare al mercato il calendario annuale degli eventi societari relativi alle approvazioni delle relazioni finanziarie annuali, semestrali e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all'articolo 154-ter TUF, nonché degli eventuali eventi societari relativi alle approvazioni dei possibili dati preconsuntivi e alle presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari. Il calendario degli eventi societari della Società viene pubblicato annualmente sul sito www.fieramilano.it, nella sezione riservata agli Investitori.

Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni solo qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Ai sensi dell'art. 8, co. 2, Regolamento Delegato n. 522 del 2016, le circostanze di cui alla lett. a) sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo. La valutazione sull'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto interessato:

- al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- debba adempiere o si trovi in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Nei casi di cui alla lett. b), il Soggetto interessato richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'operazione in tempo utile mediante apposita richiesta scritta contenente oggettivi elementi di riscontro relativi al verificarsi delle condizioni di seguito indicate con riferimento a ciascuna delle fattispecie descritte, come previsto dall'art. 9 Regolamento Delegato n. 522 del 2016. Ricevuta la comunicazione la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto interessato, al termine della quale viene concessa l'autorizzazione. In particolare, nei casi in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. la persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

- iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

4.6. SANZIONI

Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, Fiera Milano procederà all'adozione: (i) dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa contrattuale di lavoro, nel caso in cui i responsabili delle predette violazioni siano dipendenti della Società; (ii) delle sanzioni previste dalla vigente normativa applicabile in materia, nel caso in cui i responsabili delle predette violazioni appartengano agli organi di amministrazione o controllo della stessa.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti nella presente Procedura, Fiera Milano dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente, Fiera Milano avrà facoltà di agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

La presente Procedura rappresenta un presidio di cui al Modello 231 di Fiera Milano: la mancata osservanza delle norme della stessa costituirà violazione dei presidi di cui a tale Modello e potrà essere conseguentemente sanzionata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Modello stesso.

5. REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE

La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fiera e ha decorrenza dalla data indicata in testata. Gli aggiornamenti saranno effettuati ogni qualvolta

se ne ravveda la necessità. Ogni successivo aggiornamento della Procedura annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse in precedenza.

La presente Procedura è pubblicata su:

- il sito internet di Fiera Milano;
- la intranet aziendale.

6. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente Procedura i seguenti allegati:

- **Allegato "1" – Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui alla procedura per le operazioni Internal Dealing di Fiera Milano ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996**
- **Allegato "2" - Elenco esemplificativo delle operazioni soggette agli obblighi di comunicazione (Internal Dealing) da parte dei Soggetti Rilevanti**
- **Allegato "3": Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura di Internal Dealing da parte della Società**
- **Allegato "4": Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate**
- **Allegato "5": Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate RE**

Allegato 1

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui alla procedura per le operazioni Internal Dealing di Fiera Milano S.p.A.

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi del MAR (la "**Procedura Internal Dealing**"), attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza, di accettarne i contenuti e di renderli noti alle Persone Strettamente Legate/alle Persone Strettamente Legate RE.

Luogo e data

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) - si rinvia alle informative sul trattamento dei dati personali rese disponibile ai consiglieri e sindaci e ai dipendenti della Società, rispettivamente, all'atto della nomina e all'atto dell'assunzione.

Allegato 2

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (INTERNAL DEALING) DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona strettamente legata; resta inteso che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in concessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona strettamente legata
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti finanziari specifici di tali assicurazioni sulla vita;

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della lettera c), alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o ai dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i crediti default swap;
- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni o donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Allegato 3

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura di Internal Dealing da parte della Società

[•], [•] 2024

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], Via [•] nella propria qualità di [•]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura *Internal Dealing* approvata da Fiera Milano S.p.A. il [•] 2024 (la "**Procedura Internal Dealing**"), venga posto in essere da Fiera di Milano S.p.A. per suo conto.

A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Fiera Milano S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing.

Firma

Allegato 4

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<p><i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta:</p> <p><i>Per le persone strettamente associate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. <p>Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:</p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:</p> <p><i>[indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]</i></p>

3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta					
a)	Nome	[nome completo dell'entità]				
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]				
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p>[- indicare la natura dello strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione <p>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014].</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p>Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni:</p> <p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="639 1491 1390 1655"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1491 1015 1570">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1015 1491 1390 1570">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1570 1015 1655"></td> <td data-bbox="1015 1570 1390 1655"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					

		<i>segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
d)	<p>Informazioni aggregate:</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p>Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:</p> <p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

Allegato 5

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate RE

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale:</p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>

		<i>[indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]</i>					
3	Dati relativi all'emittente						
a)	Nome	<i>[nome completo dell'entità]</i>					
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]</i>					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate						
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione						
b)	Natura dell'operazione	<i>[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]</i>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <i>[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]</i>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:					